



**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA  
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
E L'UDIENZA PRELIMINARE**

**INDICAZIONI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

**PERIODO 9-22 MARZO 2020**

Richiamate le disposizioni di norme primarie e regolamentari, nonché i decreti emessi dal Presidente del Tribunale si forniscono le ulteriori specificazioni riguardanti la Sezione

**UDIENZE**

Come noto, l'8 marzo 2020 è entrato in vigore il d.l. 11/2020, il cui art. 1 prevede che a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al **22 marzo 2020** le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g) n. 2, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020.

L'eccezione prevista dall'art. 2 c. 2 lett. g) n. 2 si riferisce, per quanto interessa in questa sede alle *«udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti: a) udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, b) udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza»*.

La lettura delle due disposizioni induce a ritenere che:

- a) il rinvio è d'ufficio, quindi discende da una specifica disposizione di legge e non richiede, pertanto, la celebrazione dell'udienza;
- b) le eccezioni espressamente previste sono da intendersi riferite ad udienze la cui celebrazione sia espressamente richiesta dall'interessato o dal suo difensore (anche non munito di procura speciale), evidentemente in anticipo e fuori udienza, dal momento che risulterebbe in palese contrasto con la ratio e la lettera della legge la fissazione dell'udienza al solo fine raccogliere l'eventuale richiesta;
- c) l'espressione *« nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza »* deve intendersi in senso restrittivo, come riferita a processi in cui tali misure siano ancora in corso di esecuzione;

Poiché la legge non prevede alcuna forma specifica, limitandosi a richiedere che la volontà sia espressa, si stabilisce che per tutte le udienze fissate nel periodo considerato e per le quali non sia pervenuta, in qualsiasi forma, almeno entro le ore 12 del giorno precedente, la richiesta espressa di celebrazione dell'udienza, sarà disposto il rinvio, la cui data sarà comunicata con avviso di cancelleria.

Resta inteso che nei procedimenti in cui sia già stata dichiarata l'assenza, dal momento che l'imputato assente è rappresentato ad ogni effetto dal difensore, la notifica del rinvio di udienza sarà effettuata al solo difensore (cfr, da ultimo, Cass. Sez. II 12.11.2019, Libri e altri).

Il rinvio ha effetto sospensivo del decorso del termine della prescrizione (art. 159 c. 1 c.p., secondo cui « l corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, e art. 2 c. 5 c.p.) e del termine di custodia cautelare ex art. 303 c.p.p. (ma non del termine di cui all'art. 308 c.p.p., non espressamente richiamato).

Per il periodo successivo e fatte salve diverse disposizioni, è destinato ad operare uno specifico provvedimento del Presidente del Tribunale (art. 2 c. 2 prima parte d.l. 11/2020).

### **MODALITA' PARTICOLARI PER IL DEPOSITO ATTI**

Al fine di contenere l'afflusso dell'utenza presso gli Uffici giudiziari, e tenuto conto delle caratteristiche logistiche della Sezione GIP-GUP, appare opportuno incentivare forme di trasmissione a distanza delle richieste non urgenti, anche al di là delle previsioni normative.

Si stabilisce pertanto che **fino al 3 aprile 2020 (e con salvezza di proroga), siano considerate ricevibili ed ammissibili le istanze non urgenti presentate via pec all'indirizzo [gipgup.tribunale.bologna@giustiziacert.it](mailto:gipgup.tribunale.bologna@giustiziacert.it).**

**Sono considerate urgenti (e pertanto dovranno essere depositate in cancelleria) le istanze sulla libertà personale e quelle in materia di misure cautelari reali.**

Le istanze non urgenti potranno essere presentate via pec all'indirizzo indicato.

In ragione della limitata disponibilità di account, che non consente una capillare ricezione delle stesse, e dell'assenza di espresse previsioni normative, si stabilisce che il personale di cancelleria addetto, una volta aperto il messaggio di posta elettronica, vi apporrà il timbro di deposito, che si intenderà coincidere con quella di effettivo pervenimento e provvederà a trasmetterla alla cancelleria del giudice interessato.

Si precisa che l'art. 1 co. 2 D.L. n. 11 in data 8/3/2020 non sospende la decorrenza dei termini perentori diversi da quelli riferiti alle udienze di cui al co. 1 stesso decreto; quindi tali termini continuano a decorrere normalmente per il deposito degli atti in scadenza (richiesta di riti alternativi, opposizione a decreto penale etc.).

### **ATTIVITA' URGENTI**

Poiché l'art. 2 c. 2 lett. g) n. 2 stabilisce, ovviamente, che siano eccettuate dai rinvii le udienze di convalida di fermo e arresto (alle quali debbono aggiungersi gli incombenti di cui all'art. 294 c.p.p.), si stabilisce che le udienze di convalida **fino al 31 maggio 2020** verranno celebrate esclusivamente nell'Aula 9 mediante videconferenza, in una fascia oraria tendenzialmente compresa tra le 9,00 e le 10,30.

A tal fine si richiama l'art. 2 c. 7 d.l. 11/2020.

Con le stesse modalità si procederà per gli interrogatori di garanzia delle persone sottoposte a misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

Negli altri casi (arresti domiciliari, misure non custodiali), si procederà all'interrogatorio nella stessa Aula 9 - giudicata comunque conforme agli standard di sicurezza, ed alla quale si accederà esclusivamente mediante l'entrata che affaccia sul cortile interno del Tribunale - indicativamente dalle 12 alle 14.

Si comunichi:

alla Presidenza del Tribunale:


al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, con preghiera di favorirne la massima diffusione anche agli altri Ordini del Distretto:

alla Casa Circondariale di Bologna.


Si dispone che sia data immediata esecuzione a quanto sopra prescritto.

Bologna 10/3/2020

Il Presidente Aggiunto  
Dott. Alberto Ziroldi



Il Presidente di Sezione  
Dott. Grazia Nart



10-03-2020



Dott.ssa Elena Bonifazi

*Elena Bonifazi*

*Il Presidente*  
**Il Presidente**  
**Francesco Caruso**

